

(Codice interno: 446935)

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2021, n. 7

Modifica dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Sostituzione dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".**

1. L'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

*"Art. 66**Procedure per la realizzazione degli interventi edilizi nelle zone sismiche e negli abitati da consolidare.*

1. *Nelle zone classificate sismiche e nei territori interessati da opere di consolidamento degli abitati, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 "Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati", chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, fermo restando l'obbligo di acquisizione del titolo abilitativo edilizio, deposita presso lo sportello unico del comune competente per territorio, ai sensi degli articoli 61 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", il progetto con la relativa documentazione, corredato dall'asseverazione del progettista sottoscritta anche dal collaudatore statico, se tale collaudo è previsto dalla vigente normativa. Il deposito del progetto costituisce denuncia ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.*

2. *Le comunicazioni e gli adempimenti previsti dagli articoli 61, 65, 67, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 nei confronti della Regione sono effettuati con il deposito della relativa documentazione presso lo sportello unico del comune competente per territorio.*

3. *Lo sportello unico del comune competente per territorio inoltra telematicamente alla struttura regionale competente in materia sismica:*

a) *entro cinque giorni dal deposito dei progetti ai sensi del comma 1:*

1) *i progetti relativi alle opere rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;*

2) *i progetti relativi agli interventi ricompresi all'interno degli abitati da consolidare, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17;*

b) *entro il giorno 7 di ogni mese l'elenco dei progetti relativi agli interventi da sottoporre a controllo a campione, individuati secondo i criteri e le modalità indicate dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 6, depositati ai sensi del comma 1 presso lo sportello unico stesso nel mese precedente.*

4. *La struttura regionale competente in materia sismica, con possibilità di avvalersi di figure professionali qualificate nel settore esterne all'amministrazione, effettua il controllo dei progetti di cui al comma 1 relativi ad interventi da realizzarsi nelle zone classificate sismiche, rilasciando l'autorizzazione di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, secondo le modalità di seguito espresse:*

a) *per gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, è necessaria la preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori, da rilasciarsi secondo le procedure di cui all'articolo 94 del medesimo decreto;*

b) per gli interventi di minore rilevanza e per quelli privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettere b) e c), non è necessaria la preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori e gli stessi possono essere iniziati dopo il deposito del progetto. Il controllo di tali progetti avviene con metodo a campione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, entro e non oltre novanta giorni dal deposito del progetto ai sensi del comma 1. A seguito del controllo a campione, se l'esito è positivo, ne viene data tempestiva comunicazione tramite lo sportello unico. Nel caso di esito negativo i lavori sono sospesi sino ad avvenuta regolarizzazione della documentazione e successivo rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione dei lavori. In caso di accertato mancato rispetto delle condizioni riportate nell'asseverazione di cui al comma 1, viene effettuata apposita segnalazione all'albo professionale del tecnico progettista e del collaudatore statico se previsto, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

5. La struttura regionale competente in materia sismica, con possibilità di avvalersi di figure professionali qualificate nel settore esterne all'amministrazione, effettua il controllo dei progetti ricompresi all'interno degli abitati da consolidare rilasciando l'autorizzazione per l'inizio dei lavori con le procedure di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, fermo restando che, qualora gli stessi siano realizzati in zona classificata sismica, tale autorizzazione è rilasciata anche ai sensi dell'articolo 94; in tale procedimento non trova applicazione l'istituto del silenzio assenso.

6. La Giunta regionale, previo parere della Commissione sismica regionale di cui all'articolo 67:

a) precisa le caratteristiche delle costruzioni rientranti nelle varie tipologie di interventi di cui al comma 4 e le ipotesi di varianti non sostanziali, adeguandosi al decreto ministeriale 30 aprile 2020 "Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93";

b) definisce i criteri e le modalità per l'effettuazione dei controlli a campione per gli interventi di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e l'aggiornamento della modulistica.

7. La Giunta regionale sul provvedimento di cui al comma 6 acquisisce il parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine la Giunta regionale può prescindere dal parere.

8. La vigilanza sulle costruzioni di cui al presente Capo è disciplinata dalle norme riportate nella Parte II, Capo II, Sezione II e Sezione III e nella Parte II, Capo IV, Sezione III del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001."

2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" così come sostituito dal comma 1, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Invarianza della spesa.

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 aprile 2021

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

Art. 2 - Invarianza della spesa.

Art. 3 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 28 aprile 2021, n. 7

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 10 febbraio 2021, dove ha acquisito il n. 30 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Ciambetti, Finco, Brescacin, Michieletto, Rizzotto, Scatto, Vianello, Villanova, Zecchinato, Barbisan, Valdegamberi, Sponda e Centenaro;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 8 aprile 2021;
- Il Consiglio regionale, su relazione della seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Roberto Bet, e su relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Andrea Zanoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 aprile 2021, n. 7.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Roberto Bet, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la proposta in oggetto si intende adeguare la disciplina dei procedimenti autorizzatori relativi agli interventi edilizi nelle località sismiche alle disposizioni contenute nel Testo Unico per l’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

Le modifiche contenute nella presente proposta mirano ad introdurre nell’ordinamento regionale, ed in particolare nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 concernente “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”, specifiche disposizioni afferenti gli interventi e le opere edilizie (costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni) nelle zone classificate sismiche e nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 “Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati”.

La proposta è composta da tre articoli ma è l’articolo 1 che, riscrivendo integralmente l’articolo 66 della citata legge regionale n. 27 del 2003, sostanzialmente ne definisce i contenuti innovativi essendo gli articoli 2 e 3 rispettivamente dedicati alla clausola di invarianza della spesa e all’entrata in vigore.

Si tratta, per lo più, di norme procedurali relative alle modalità e al procedimento di presentazione del progetto, ma sono presenti anche disposizioni che rinviano a provvedimenti della Giunta regionale per l’individuazione delle caratteristiche delle costruzioni rientranti nelle varie tipologie di interventi e delle ulteriori ipotesi di varianti non sostanziali rispetto a quanto già disposto dal decreto ministeriale 30 aprile 2020 “Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93” nonché in relazione alla definizione delle modalità per l’effettuazione dei controlli a campione per gli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, lettere b) e c) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e all’aggiornamento della modulistica.

- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Andrea Zanoni, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

questa è una normativa che va ad adeguare la disciplina dei procedimenti autorizzativi relativi agli interventi edilizi nelle località sismiche. È un adeguamento alle disposizioni contenute nel Testo unico per l’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

Queste modifiche introducono nella nostra legge regionale del 7 novembre 2003, n. 27, specifiche disposizioni relative agli interventi e alle opere edilizie nelle zone classificate sismiche e nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati.

Alcune proposte che abbiamo avanzato in fase istruttoria sono state accettate durante i lavori di Commissione, tant’è che alla fine ci siamo astenuti.

Ho presentato due emendamenti che vorrei subito illustrare, così da entrare anche nel dettaglio di questa legge. Il primo riguarda i controlli che devono essere effettuati a campione. L’attuale formulazione della lettera b) del comma 4 del nuovo articolo 66, prevede che il controllo di tali progetti avvenga con metodo a campione secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, entro e non oltre 90 giorni dal deposito del progetto. Qui l’emendamento cambia la tempistica perché si chiede di portare questi 90 giorni a 60. Questo perché? Perché questo è un controllo con metodo a campione, come abbiamo visto, e secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, dovrebbe avvenire non entro 90, ma entro 60 giorni perché si tratta di lavori che non richiedono una

preventiva autorizzazione e, quindi, possono iniziare subito dopo il deposito del progetto al SUAP, lo Sportello unico delle attività produttive. Pertanto, siccome, la ditta interessata può procedere subito, se si arriva troppo tardi con i controlli potrebbe accadere che le opere siano già realizzate, con conseguente maggior difficoltà nel fare un approfondito controllo sui lavori in essere.

La seconda proposta riguarda sempre i controlli. Noi sappiamo che per quanto riguarda tutte le leggi i controlli sono la parte più delicata, perché è quella che consente di capire se una legge che noi facciamo a tutela della legalità e degli interessi dei cittadini del Veneto sia rispettata.

Al comma 6 di questo articolo viene proposto che i criteri e le modalità per l'effettuazione di controlli a campione siano definiti dalla Giunta regionale, ma siccome i controlli, come già detto, sono importanti, si propone che questi criteri possano essere vagliati prima della loro esecutività dalla competente Commissione consiliare.

Poi c'è un'altra questione di cui abbiamo già discusso in Aula in occasione di questo provvedimento e dell'altro che riguardava la questione dell'antisismica, cioè l'invarianza della spesa.

In realtà effettivamente ci sarà un carico di lavoro maggiore quindi presumibilmente c'è anche bisogno di più lavoro, ma questo aspetto è marginale rispetto alle altre due questioni.”.

3. Struttura di riferimento

Direzione difesa del suolo